

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 15 gennaio 2020)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: LUIGI ZURA PUNTARONI

sulla proposta di legge n. 326

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Giancarli, Micucci

presentata in data 4 dicembre 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22
"INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE
L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"
E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche alla l.r. 22/2009)

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:

"9. L'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti in questa legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

9 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni contenute in questa legge e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della relativa sanatoria."

Art. 2

(Modifica alla l.r. 25/2017)

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) le parole: " , in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale," sono soppresse.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche alla l.r. 22/2009)

Identico

Art. 2

(Modifica alla l.r. 25/2017)

Identico

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Identico